FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CDN (2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Gianfranco Tobia, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 31 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

6677

(336) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA della Soc. Genoa Cricket and FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLA SOCIETA' GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 4789/1294pf07-08/SP/blp del 19.5.2008)

Visti gli atti,

letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 19 maggio 2008 nei confronti del sig. Enrico Preziosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Genoa Cricket and FC SpA e socio di riferimento della medesima Società per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 22, comma 8, CGS per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari e nei confronti della Società Genoa Cricket and F.C. spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio socio di riferimento;

esaminata la memoria 25 ottobre 2008 depositata in giudizio nell'interesse del sig. Enrico Preziosi e del Genoa Cricket and Football Club SpA;

ascoltato il rappresentante della Procura federale avv. Manca il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 10 (dieci) per il sig. Enrico Preziosi e ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00) per la Società;

ascoltato il legale dei soggetti deferiti che ha concluso per il proscioglimento dei soggetti deferiti:

rilevato che il comportamento contestato al Preziosi consiste nel fatto di essere entrato nel terreno di gioco, a conclusione della gara Genoa-Lazio dell'11 maggio 2008, ultima giornata di campionato, per salutare i tifosi insieme ai propri calciatori, comportamento ripreso dalla televisione, pur essendo inibito;

ritenuto che il sig. Enrico Preziosi nella propria memoria non contesta il fatto contestato ma ne assume la piena liceità;

considerato che l'art. 22, comma 8, CGS così recita: "I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione";

ritenuto che, a prescindere da ogni valutazione circa la mancata rilevazione dell'episodio negli atti ufficiali, il fatto contestato al Preziosi, così come ricostruito, non risulta pienamente sussumibile nell'ipotesi normativa appena richiamata;

considerato infatti che la condotta posta in essere dal deferito (il saluto rivolto ai propri tifosi al termine del campionato) non contrasta con la ratio normativa dell'art. 22, comma 8 CGS, che vieta al soggetto inibito ogni partecipazione attiva e funzionale alla gara;

P.Q.M.

la Commissione delibera di prosciogliere i deferiti.

(345) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (Presidente del CdA della Soc. Genoa Cricket and FC SpA e socio di riferimento della medesima Società) E DELLA SOCIETA' GENOA CRICKET AND FC SpA (nota n. 5381/414pf07-08/SP/ma del 6.6.2008)

Visti gli atti,

letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 6 giugno 2008 nei confronti del sig. Enrico Preziosi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Genoa Cricket and F.C, spa e socio di riferimento della medesima Società per violazione dell'art.1, comma 1, CGS in relazione all'art. 22, comma 8,CGS per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari e nei confronti della Società Genoa Cricket and F.C. spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio socio di riferimento;

esaminata la memoria 25 ottobre 2008 depositata in giudizio nell'interesse del sig. Enrico preziosi e del Genoa Cricket and Football Club SpA.;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Manca il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 10 (dieci) per il sig. Enrico Preziosi e ammenda di euro 3.000,00 (tremila/00) per la Società;

ascoltato il legale dei soggetti deferiti che ha concluso per il proscioglimento dei soggetti deferiti:

rilevato che il comportamento contestato al Preziosi consiste nel fatto di essere entrato nel terreno di gioco, prima della gara Juventus-Genoa del 21 ottobre 2007, intrattenendosi con il giocatore Criscito e lasciandosi fotografare con lo stesso pur essendo inibito;

ritenuto che il sig. Enrico Preziosi nella propria memoria non contesta il fatto contestato ma ne assume la piena liceità;

considerato che l'art. 22, comma 8, CGS così recita: "I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione";

ritenuto che, a prescindere da ogni valutazione circa la mancata rilevazione dell'episodio negli atti ufficiali, il fatto contestato al Preziosi, così come ricostruito, non risulta pienamente sussumibile nell'ipotesi normativa appena richiamata;

considerato infatti che la condotta posta in essere dal deferito (il saluto rivolto al calciatore Criscito almeno un'ora prima della gara) non contrasta con la ratio normativa dell'art. 22, comma 8 CGS, che vieta al soggetto inibito ogni partecipazione attiva e funzionale alla gara;

P.Q.M.

la Commissione delibera di prosciogliere i deferiti.

^^^^

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Federico Vecchio, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta, si è riunita il giorno 31 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

(22) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA DIONISIO (dirigente della Soc. SS Cavese 1919 Srl), GENNARO BRUNETTI (dirigente e legale rappresentante della Soc. SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETA' SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 2265/464pf06-07/SP/mc del 14.6.2007)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14.6.2007 nei confronti di Nicola Dionisio (Dirigente della Soc. SS Cavese 1919 Srl); Gennaro Brunetti (dirigente e legale rappresentante della Soc. SS Cavese 1919 Srl) per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 66 delle NOIF e della Società SS Cavese 1919 Srl per violazione dell'art. 2 comma 4 CGS:

preso atto che, prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione, ai sensi dell'art. 23 CGS, delle seguenti sanzioni: quanto a Nicola Dionisio: pena base mesi 15 di inibizione ridotta ai sensi dell'art. 23 nella misura di mesi 10 di inibizione ulteriormente ridotta ai sensi dell'art. 24 CGS nella misura definitiva di mesi 5 di inibizione; quanto a Gennaro Brunetti: pena base mesi 3 di inibizione ridotta ai sensi dell'art. 24 nella misura dell'inibizione per mesi 2 ulteriormente ridotta ai sensi dell'art. 23 CGS nella misura definitiva dell'inibizione per mesi 1; quanto alla Società SS Cavese 1919 Srl pena base € 15.000,00 di ammenda ridotta ai sensi dell'art. 24 nella misura dell'ammenda di € 10.000,00 ulteriormente ridotta ai sensi dell'art. 23 CGS nella misura definitiva di € 5.000,00;

considerato che su tale istanza ha prestato il consenso il Procuratore federale; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS.

P.Q.M.

la Commissione dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi 5 (cinque) di inibizione al sig. Nicola Dionisio; mesi 1 (uno) di inibizione al sig. Gennaro Brunetti; €5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda alla Società SS Cavese 1919 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(341) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE POSTIGLIONE (Amministratore unico e legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), ANTONIO DI PASQUALE (collaboratore della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIATA' POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 4562/259pf07-08/AM/en del 5.5.2008)

La Commissione, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltati nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'accoglimento del deferimento proposto e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione di giorni quindici in

danno del sig. Giuseppe Postiglione, dell'inibizione di un mese in danno del sig. Antonio Di Pasquale, dell'ammenda di €3.000,00 in danno della società Potenza Sport Club Srl.

OSSERVA

1. Il Deferimento

Il Procuratore Federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il sig. Giuseppe Postiglione, amministratore unico e legale rappresentante del Potenza Sport Club Srl, il sig. Antonio Di Pasquale e la società Potenza Sport Club Srl (d'ora in avanti anche detta "Potenza") per rispondere, rispettivamente:

- il sig. Postiglione, della violazione di cui all'art. 1 CGS in relazione all'art. 70 delle NOIF:
- il sig. Di Pasquale, per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 del CGS;
- la società Potenza, per la violazione di cui all'art. 2, comma 4 ora trasfuso nell'art.
 4, commi 1 e 2, del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva in relazione alle violazioni contestate al proprio presidente e collaboratore,

perché:

- in occasione dell'incontro Potenza–Gela, svoltosi in data 3 giugno 2007, sono stati limitati, all'esiguo numero di quindici, i posti riservati ai possessori di tessere FIGC – CONI - AIA;
- tale limitazione sarebbe stata determinata, a detta del Presidente del Potenza, dalla ridotta capienza dell'impianto per lavori di ristrutturazione;
- prima dell'inizio della gara, alcuni possessori di tessere FIGC CONI AIA, dinnanzi all'ingresso dello stadio, sarebbero stati destinatari di epiteti ingiuriosi da parte del sig. Di Pasquale, collaboratore del Potenza.

2. La difesa dei deferiti sig. Giuseppe Postiglione e Potenza Sport Club Srl

Nei termini assegnati i deferiti, sig. Postiglione e società Potenza, hanno depositato memoria difensiva, con allegata documentazione, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, di essere ascoltati in sede di discussione, e l'acquisizione agli atti del procedimento della Relazione della Procura Federale a firma dell'avv. Giorgio di Majo.

A sostegno della tesi difensiva, il sig. Postiglione e la Società Potenza rilevano: a) l'inutilizzabilità dell'asserito "esposto" datato 26 settembre 2007, in quanto documento anonimo; b) la non imputabilità della eventuale violazione dell'art. 70 delle NOIF ai soggetti deferiti in quanto la gara sarebbe stata organizzata non dalla società Potenza ma dalla Lega; c) l'inesistenza di un rapporto rilevante tra il deferito sig. Di Pasquale e la società Potenza; d) l'irrilevanza del comportamento ascritto al sig. Di Pasquale in considerazione del particolare contesto ambientale in cui è stata pronunciata la frase contestata e della provocazione che il sig. Di Pasquale avrebbe subito.

3. Motivazione

Il deferimento merita parziale accoglimento.

Dagli atti non risulta la prova che la limitazione, peraltro motivata, al numero di posti riservati ai tesserati FIGC – CONI – AIA all'interno dell'impianto sportivo, abbia violato il diritto di accesso degli stessi e, conseguentemente, la norma richiamata nel deferimento. Risulta invero che con comunicato ufficiale n. 224 del 21 maggio 2007 la Lega Professionisti Serie C, con specifico riferimento alla gara in discorso, stabiliva che "Per quanto concerne le c.d. "tessere di servizio" e gli eventuali accrediti, anche per i titolari di tessera CONI – FIGC, dovranno essere richiesti entro il giovedi antecedente la gara cui si riferiscono e dovranno indicare i dati identificativi completi dei titolari, con l'indicazione specifica della qualifica lavorativa". Tale specifica disposizione, da parte del soggetto legittimato, risulta – inoltre – opportunamente divulgata dalla Società a mezzo internet e,

pertanto, ulteriormente nota agli interessati che, evidentemente, avrebbero dovuto conformarvisi, dando prova di aver appunto ottemperato agli adempimenti prescritti.

Ne consegue che non è stata raggiunta la prova del fatto che la società Potenza abbia arbitrariamente impedito l'accesso all'impianto. Tanto basta per prosciogliere il Presidente della società Potenza da ogni addebito.

Quanto al Di Pasquale, risulta provato che il predetto, nella qualità di "collaboratore volontario e occasionale" del Potenza, abbia profferito frasi ingiuriose nei confronti dei soggetti che ritenevano di aver diritto ad accedere allo stadio. Tale comportamento risulta contrario al paradigma dell'art. 1 CGS, malgrado il Di Pasquale non sia sanzionabile in quanto soggetto non tesserato, e, come tale, estraneo all'ordinamento federale.

La condotta del Di Pasquale è, però, ascrivibile, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società Potenza ex art. 4, comma 2, del CGS, per cui "le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato ... dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5." Tale norma identifica detti soggetti nei "soci o non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché colore che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.".

Sotto il profilo sanzionatorio, questa Commissione ritiene congruo applicare la sanzione dell'ammonizione.

P.Q.M.

la Commissione delibera di prosciogliere il sig. Giuseppe Postiglione, il non luogo a procedere nei confronti del sig. Antonio Di Pasquale, di applicare alla società Potenza Sport Club Srl la sanzione dell'ammonizione.

(331) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CISCO GUIDA (calciatore attualmente tesserato per la Soc. Derthona FBC 1980 Srl) E DELLA SOCIETA' US SANREMESE (nota n. 4661/510pf07-08/MS/ma del 13.5.2007)

La CDN, visto il deferimento, letti gli atti, ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura, il quale ha concluso per l'accoglimento del deferimento con irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 in danno della US Sanremese, dando atto che, per gli altri soggetti deferiti, è stato raggiunto un patteggiamento.

OSSERVA

1. Il Deferimento

Il Vice Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il sig. Cisco Guida, calciatore attualmente tesserato per la società Derthona FBC 1908 Srl, il sig. Angelo Fameli, dirigente della società US Sanremese e la società US Sanremese per rispondere, rispettivamente:

- il sig. Guida, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e 10, comma 2, del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità;
- il sig. Fameli della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 dello Statuo Federale e 10, comma 2, del CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità;
- la società U.S. Sanremese per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione della gara Sanremese–Lavagnese del 2 settembre

2007, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.

La Procura ha proceduto al deferimento oggi in esame, avendo rilevato, a seguito di denuncia presentata dal Presidente della USD Lavagnese 1919, che il calciatore Cisco Guida era stato utilizzato dalla Sanremese nell'incontro da questi disputata in data 2 settembre 2007 con la Lavagnese, malgrado, a detta data, il calciatore in questione fosse tesserato con la US Sesti Levante. In particolare, la Procura evidenziava come il sig. Fameli avesse redatto e consegnato all'arbitro, in occasione della gara in oggetto, una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, malgrado il calciatore Guida non ne avesse titolo.

2. La difesa del deferito sig. Fameli

Nei termini assegnati il deferito sig. Fameli ha depositato memoria difensiva, riconoscendo le proprie responsabilità, pur imputandole a comportamento meramente colposo e giustificato dalla situazione di difficoltà economica in cui versava, all'epoca dei fatti, la U.S. Sanremese.

Prima dell'inizio del dibattimento i deferiti Guida e Fameli hanno formulato istanza di applicazione della sanzione cui la Procura Federale ha prestato il consenso.

3. Motivazione

Con riferimento alla posizione del sig. Angelo Fameli, la Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la misura delle sanzioni, visti gli artt. 23 e 24 CGS, accoglie l'istanza di applicazione della sanzione come in dispositivo.

Quanto alla posizione della società Sanremese, ne risulta provata la responsabilità, a titolo di responsabilità oggettiva, per effetto dell'esplicita ammissione dei fatti da parte del deferito sig. Fameli, congrua risultando la sanzione di cui al dispositivo.

Per ciò che attiene la posizione del calciatore Cisco Guida la Commissione, visto l'art. 19 comma 6 CGS che prevede l'applicabilità della sola sanzione dell'ammenda nei soli confronti di dirigenti, soci e non soci e ai tesserati della sfera professionistica, rigetta l'istanza di sanzione concordata e dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale.

P.Q.M.

la Commissione

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi 1 (uno) di inibizione al sig. Angelo Fameli:

e dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

Delibera inoltre di applicare alla US Sanremese la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Trasmette gli atti alla Procura federale relativamente alla posizione del sig. Cisco Guida.

(368) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI GIOVANNI DI MARZIO (direttore sportivo) (nota n. 5694/1523pf07-08/SP/blp del 18.6.2007)

La Commissione,

letto il deferimento; esaminati gli atti, ivi comprese la memoria depositata dal difensore del deferito, visionato il filmato della trasmissione televisiva, udite le conclusioni delle parti presenti tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare del sig. Di Marzio Giovanni, iscritto all'albo dei Direttori Sportivi, della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00, osserva quanto segue.

Risulta provato in atti che il deferito, nel corso di una trasmissione televisiva, ha effettivamente reso le dichiarazioni oggetto di contestazione. Espressioni confermate

integralmente in questa sede dal deferito che nel negarne la portata offensiva, ne riconosceva l'inopportunità, motivata però -a suo dire- dal ruolo di giornalista opinionista RAI svolto nell'occasione.

Ritiene la Commissione che il tenore dei moduli espressivi utilizzati dal sig. Di Marzio, così come contestualizzati, pur concretizzandosi nel loro significato univoco in una critica aspra dell'operato dell'arbitro, non travalicano i limiti della continenza espositiva. Per costante giurisprudenza di questa Commissione, infatti, la critica all'altrui operato deve considerarsi legittima laddove non si risolva in attacchi gratuitamente offensivi della sfera morale e professionale del destinatario.

Nel consegue il proscioglimento del deferito.

P. Q. M.

la Commissione delibera di prosciogliere il sig. Giovanni Di Marzio.

Il Presidente della CDN Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il 3 novembre 2008

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete